

R.G. 2796/2019



TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2796/2019

promosso da

Parte_1, C.F.

P.IVA_1, in persona del commissario straordinario *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVV. SEBASTIANO MARZULLO, C.F. **CodiceFiscale_1**, ed elettivamente domiciliata in Via Mogadiscio, n. 27, Catania;

opponente

contro

Controparte_1 C.F. **P.IVA_2**, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVV. ILARIA GUARCIARIELLO, C.F. **C.F._2** ed elettivamente domiciliata in Via Francesco Denza, n. 3, Roma;

opposta

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di subappalto – amministrazione straordinaria – accertamento dei crediti in concorso.

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza di giorno 12.03.2025, il cui verbale si intende trascritto, e il procedimento è stato posto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta da **Parte_2**

[...] nei confronti del decreto ingiuntivo n. 281/2019 emesso dal Tribunale di Catania, con cui la società, già in amministrazione straordinaria, è stata condannata a corrispondere a **[...]**

Controparte_1 euro 366.411,24, oltre interessi moratori e spese, in ragione del mancato pagamento di sette fatture emesse tra il 2017 ed il 2018, per l'esecuzione di parte dei lavori di fondazione e pavimentazione stradale di Via Tiburtina, nel tratto ricompreso tra il km 9+300 ed il



km15+180, oggetto di contratti di subappalto del 17.01.2013 e del 16.02.2015.

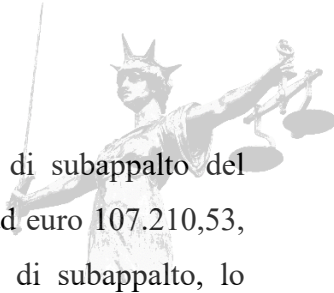
In particolare, il credito ingiunto deriverebbe, innanzitutto, dal mancato pagamento di quattro fatture relative ai lavori effettuati in dipendenza del contratto di subappalto del 17.01.2013, precisamente: fattura n. 11 del 19.01.2017, per l'importo di euro 15.402,28 relativa al 35° SAL; fattura n. 83 del 03.02.2017, per euro 17.778,82, relativa al 36° SAL; fattura n. 520 del 23.07.2018, per euro 11.954,62, relativa al 37° ed ultimo SAL, fattura n. 521 del 23.07.2018 per euro 107.210,53, importo relativo alle ritenute da contratto al 5%. Alle suddette devono essere aggiunte altre tre fatture relative a lavori effettuati in dipendenza del contratto di subappalto del 16.02.2015 e precisamente: fattura n. 12 del 19.01.2017, per l'importo di euro 15.357,21, relativa al 21° SAL; fattura n. 84 del 03.02.2017, per euro 15.715,80, relativa al 22° SAL; fattura n. 656 del 23.10.2018, per euro 182.991,98 relativa alle ritenute da contratto al 5%.

Parte_2 in amministrazione straordinaria ha proposto opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice delegato nominato dal Tribunale di Catania con sentenza n. 96/2017, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società, già in amministrazione straordinaria giusta decreto MISE del 08.06.2017. In particolare, secondo la prospettazione della società opponente, ai sensi dell'art. 18 d.lgs 270/1999, a seguito della dichiarazione dello stato d'insolvenza, l'accertamento del credito ingiunto (al pari di ogni altro credito nei confronti dell'impresa dichiarata insolvente) sarebbe dovuto avvenire secondo le norme della legge fallimentare e, quindi, attraverso domanda di ammissione al concorso dinanzi al Giudice delegato, con conseguente improponibilità o inammissibilità del ricorso monitorio.

Nel merito, parte opponente ha eccepito la natura non prededucibile del credito ingiunto sotto due distinti profili: da un lato, il credito ingiunto non rientra nella categoria dei crediti maturati per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, dal momento che non si è realizzato il trasferimento dei contratti di subappalto in capo alla procedura concorsuale, posto lo scioglimento *ex art. 50 d. lgs 270/1999* dei contratti comunicato dal commissario straordinario in data 13.06.2018 (all. 6 atto di citazione in opposizione); dall'altro lato, il credito ingiunto non rientra comunque nella categoria dei crediti prededucibili con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 111*bis* l.f. Sul punto

Parte_2 ha precisato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 l.f. e degli artt. 20 e 52 d. lgs.270/1999, solo i crediti liquidi, esigibili e non contestati per collocazione ed ammontare possono essere soddisfatti in prededuzione, con la conseguenza che, essendo il credito ingiunto espressamente contestato dal *Parte_3*, esso va accertato all'interno della procedura concorsuale.

La società opponente ha inoltre contestato nel merito due delle sette fatture oggetto d'ingiunzione.



Con riferimento alla fattura n. 521 del 23.07.2018 afferente al contratto di subappalto del 17.01.2013 ed avente ad oggetto la restituzione delle ritenute in garanzia, pari ad euro 107.210,53, la società **Parte_2** ha eccepito che, come previsto dall'art. 8 del contratto di subappalto, lo svincolo delle c.d. ritenute a garanzia può essere effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine per effettuare il collaudo e, nel caso in esame, posto che il collaudo non è mai intervenuto, non si è realizzata la condizione per lo svincolo suddetto.

Con riferimento, invece, alla fattura n. 656 del 23.10.2018, relativa al contratto del 16.02.2015 ed avente ad oggetto le ritenute a garanzia per l'importo di euro 82.991,98, la società opponente ha preliminarmente precisato di non aver mai ricevuto la suddetta fattura, che pertanto non è stata assoggettata alla necessaria verifica da parte del commissario straordinario; in subordine, ne ha contestato la quantificazione, posto che il calcolo non è stato effettuato sullo stato finale – che riporta un saldo negativo di euro 195.349,66 – bensì sul SAL precedente allo stesso.

Infine, la società opponente ha contestato il credito ingiunto con riferimento agli interessi, il cui decorso resta sospeso a seguito della pronuncia d'insolvenza.

Controparte_2 ha dunque formulato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la domanda e per l'effetto:

1) Dichiarare nullo ed illegittimo il decreto ingiuntivo n. 281/2019 del 15/01/2019 emesso nel giudizio R.G. n. 20624/2018 e notificato in data 16/01/19 e per l'effetto revocare il decreto impugnato;

2) In subordine, accertare e dichiarare non dovute tutte le somme ingiunte per i motivi di cui meglio in parte narrativa e per l'effetto revocare il decreto opposto”.

Assunto il procedimento in decisione senza attività istruttoria e senza che la società convenuta si fosse costituita, con ordinanza del 02.12.2020 il procedimento è stato rimesso in istruttoria con la motivazione che di seguito si riporta: *“ritenuto che il procedimento allo stato non può essere deciso, in quanto, essendo stata raggiunta probatio semiplena, risulta opportuno deferire all'opposto giuramento suppletorio, ai sensi degli artt. 2736 ss. c.c. e 240 ss. c.p.c., sul seguente articolato: ‘Il collaudo relativo al contratto del 17.01.2013 concluso con **Parte_2** **Parte_4** (presupposto per lo svincolo delle ritenute a garanzia) è stato eseguito’.*

Con comparsa di costituzione e risposta del 19.04.2021 **Controparte_1** si è tardivamente costituita (circostanza che determina la necessità di revocare la dichiarazione di contumacia già emessa con l'ordinanza del 02.12.2020), chiedendo il rigetto dell'opposizione.

In particolare – non contestando l'eccezione di incompetenza ed improponibilità-inammissibilità (se non in sede di memoria di replica) – la società opposta ha argomentato in ordine alla mancata contestazione del credito, con riferimento sia ai contratti di subappalto che alla loro corretta

esecuzione.

Quanto all'eccezione relativa al mancato collaudo, che ha impedito lo svincolo delle somme ritenute in garanzia di cui alla fattura n. 521 del 23.07.2018 afferente al contratto di subappalto del 17.01.2013, la società opposta ha evidenziato che il collaudo non è stato effettuato per inerzia della società opponente, che, pur essendo entrata nel possesso delle opere ed in mancanza di qualsivoglia contestazione in ordine alla corretta esecuzione delle opere appaltate, si è rifiutata di formalizzare l'ultimazione dei lavori.

Infine, con riferimento alle contestazioni formulate in ordine alla fattura n. 656 del 23.10.2018 la società opposta ha precisato che l'omessa redazione dello stato finale è dipesa dalla mancata esecuzione del collaudo da parte della stazione appaltante.

Controparte_3 ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:

“In via principale, rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.

*In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della proposta opposizione, condannare **Parte_1** al pagamento della somma di € 366.411,24 ovvero al pagamento della minore o maggiore somma accertata in corso di causa”.*

All'udienza del 14.06.2022 è stato assunto il giuramento suppletorio ai sensi degli artt. 2736 ss. c.c. e 240 ss. c.p.c., dal quale è emerso che il collaudo relativo al contratto del 17.01.2013 non è stato eseguito.

Con successiva ordinanza del 22.10.2022 è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione c.d. delegata ex art. 5 co. II del d. lgs. 28/2010 *pro tempore* vigente, che ha avuto esito negativo per mancata comparizione della società opponente, malgrado regolare convocazione a mezzo pec del 03.11.2022, attestata dal mediatore (circostanza che comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12bis d.lgs. 28/2010).

Così ricostruite le domande ed eccezioni delle parti e l'iter processuale, l'opposizione è meritevole di accoglimento, essendo la domanda monitoria inammissibile.

Le vicende relative alla società opponente, provate documentalmente e incontestate tra le parti, possono essere riepilogate nei termini seguenti:

- con decreto del 08.06.2017 il Ministero dello sviluppo economico ha aperto a carico di **Parte_2** la procedura di amministrazione straordinaria,
- con sentenza n. 96 del 20.06.2017 il Tribunale di Catania ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta società;
- anteriormente a tale data, **Parte_2** aveva stipulato con **CP_1** (oggi in liquidazione) due contratti di subappalto, rispettivamente il 17.01.2013 ed il 16.02.2015, aventi ad



oggetto la realizzazione dei lavori di pavimentazione stradale nell'ambito dei lavori di allargamento di via Tiburtina ed entrambi i contratti erano in corso al momento dell'apertura dell'amministrazione straordinaria;

- con nota del 13.06.2018 il commissario straordinario ha comunicato a *Controparte_1*

[...] lo scioglimento dei contratti suddetti ex art. 50 d. lgs. 270/1999;

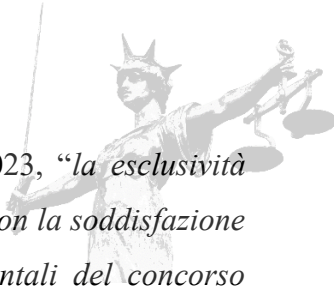
- con ricorso del 27.12.2018 *Controparte_1* ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Catania ingiunzione di pagamento, in danno di *Parte_2*, per l'importo di euro 366.411,24, in ragione di sette fatture emesse in dipendenza dei contratti di subappalto.

L'azione monitoria intrapresa da parte opposta e la procedura concorsuale a cui è sottoposta la società opponente, impongono, ai fini della decisione, una preliminare ricognizione della disciplina di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 270/1999 e nel R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), nella formulazione *ratione temporis* applicabile.

Viene in particolare in rilievo l'art. 18 del d. lgs. 270/1999, rubricato "*Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza*", il quale dispone al co. I che "*la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare*" e che "*Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'art. 54 terzo comma, della legge fallimentare*".

Il richiamato art. 52 l.f., a sua volta, dispone nei seguenti termini: "*Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51*".

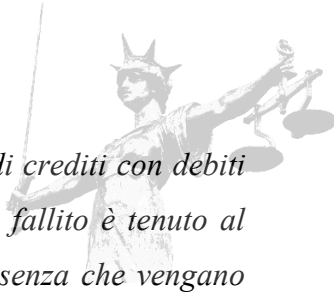
L'articolo in esame sancisce il c.d. principio di esclusività dell'accertamento dello stato passivo, in ragione del quale ciascun credito nei confronti del soggetto fallito deve essere accertato secondo le disposizioni della legge fallimentare, nel contraddittorio simultaneo fra chi lo vanta e gli altri creditori che intendono insinuarsi alla massa passiva del fallimento (o di altra procedura concorsuale per la quale la norma sia richiamata). La regola contenuta nell'art. 52 l.f. realizza una concentrazione della tutela giurisdizionale che ha l'obiettivo di assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, in ragione di garanzie patrimoniali generiche o specifiche. Il meccanismo individuato dal legislatore per raggiungere tale fine è quello della c.d. competenza funzionale del giudice delegato che vi attende.



Secondo quanto testualmente affermato da Cass. civ., Sez. un., n. 5694/2023, *“la esclusività dell'accertamento del passivo riunisce...l'aspirazione al concorso sostanziale (con la soddisfazione per i propri crediti sul ricavato delle liquidazioni) con gli oneri procedurali del concorso formale (sottoponendosi ciascuno al vaglio unitario dei propri titoli), così realizzandosi la par condicio creditorum e, in essa, il controllo reciproco e avanti allo stesso giudice (in processo simultaneo) sulle disuguaglianze di trattamento, priorità e specialità di statuto legalmente previste, combinandosi accertamento del credito e attitudine concorsuale di ogni pretesa insinuata”* (con possibilità di deroga solo in casi tassativi, come nell'ambito dei rapporti di lavoro).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità e di merito è compatta nel ritenere che in materia di procedure concorsuali la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale, in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa (*ex multis*, Cass. civ., Sez. I, n. 2990/2020 e Sez. VI, n. 15982/2018). In altri termini, sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 l.f., quelle che comunque incidono sulla massa passiva della procedura, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.

Sul tema, Cass. civ., Sez. un., 23.02.2023, n. 5694 si è espressa nei seguenti termini: *“la corrente regola di attuazione del concorso impone infatti un'unica sede ricognitiva tanto dei beni del debitore come dei suoi crediti ed in via di simultaneità coordinata, conseguendone che né giudici esterni né arbitri possono surrogarsi alla verifica del passivo, cui sono funzionalmente preposti gli organi concorsuali gestionali e giudiziali; si tratta di principio fermo e articolazione risolutiva di conflitti su cui anche queste Sezioni Unite (sent. n. 9070 del 2003 e, più di recente, ord. 15200 del 2015) si sono espresse con chiarezza, affermando che ‘in sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, giacché l'effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria, è in ogni caso (si tratti cioè di arbitrato rituale o di arbitrato irrituale) paralizzato dal prevalente effetto, prodotto dal fallimento o dalla apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dell'avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l'accertamento di un credito verso l'impresa sottoposta alla procedura concorsuale, allo speciale, ed inderogabile, procedimento di verifica dello stato passivo’ (conf. Cass. 3918/2011, 13089/2015); le finalità pubblicistiche connaturate al modello processuale della verifica endoconcorsuale dei crediti non possono ricevere soddisfazione in un'alternativa sede di cognizione arbitrale; ne consegue che le*



domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile (tra cui le forme di acquisizione della dichiarazione di fallimento quale evento interruttivo ex art. 300 c.p.c.)”.

Nel caso di specie, la domanda monitoria della società opposta Controparte_1 è stata proposta in un momento successivo (27.12.2018) rispetto all'apertura dell'amministrazione straordinaria ed alla dichiarazione d'insolvenza (interventute rispettivamente nelle date 08.06.2017 e 20.06.2017), solo dopo che il commissario straordinario ha assunto la determinazione di sciogliersi unilateralmente dai contratti subappalto, esercitando lo specifico diritto potestativo riconosciuto dall'art. 50 d.lgs 270/1999.

Nell'ipotesi in esame, è stata proposta una domanda di condanna al pagamento di crediti maturati prima e durante la procedura di amministrazione straordinaria e comunque traenti origine dai contratti di subappalto del 17.01.2013 e del 16.02.2015. Ai sensi degli artt. 18 d.lgs 270/2009 e 52 l.f., non può dubitarsi che la suddetta domanda sia sottoposta alla cognizione del giudice delegato in sede concorsuale, trattandosi di domanda da cui può derivare un credito nei confronti della massa fallimentare, da accertarsi nel concorso (nella giurisprudenza di merito, *mutatis mutandis*, si rinvia a Corte appello Catania, Sez. II, 09.04.2022, n. 735 e Tribunale Milano, Sez. XI, 23.01.2020, n. 672).

Si osserva che, sul punto, Controparte_1 costituendosi tardivamente, non ha contraddetto, salvo dedurre in sede di memoria di replica, in maniera non condivisibile alla luce dei principi sopra espressi, circa il superamento dell'eccezione di incompetenza in ragione dell'affermato carattere prededucibile dei crediti vantati, in quanto sorti a causa della prospettata prosecuzione del vincolo contrattuale in costanza di procedura.

Ciò posto, deve infine precisarsi che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha più volte esaminato la questione relativa al tipo di pronuncia che il giudice adito deve emettere in casi quali quello in esame. Sul tema, è consolidato l'orientamento secondo cui le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito non sono questioni di competenza, ma attinenti al rito; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adito è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza, bensì, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, in quanto proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito (*ex multis*, Cass. civ., Sez. I, n. 11021/2023 e Sez. VI, n.

18182/2021).

Nel caso in esame, essendo stata aperta la procedura concorsuale prima del deposito del ricorso monitorio, la domanda deve dunque essere dichiarata inammissibile per difetto di un presupposto processuale, in accoglimento dell'opposizione spiegata.

Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 92 c.p.c., vengono infine poste a carico di parte opposta soccombente. La liquidazione viene operata nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore del procedimento, della limitata attività processuale compiuta, del carattere non complesso delle questioni giuridiche trattate, della fase processuale in cui è sopravvenuta la tardiva costituzione della parte opposta, della natura in rito della decisione e delle modalità di adozione della medesima.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 2796/2019, così decide:

- revoca la dichiarazione di contumacia di *Controparte_4*

- accogliendo l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n. 289/2019 emesso dal Tribunale di Catania, dichiara inammissibile la domanda monitoria proposta da [...] *Controparte_1* nei confronti di *Parte_2* e revoca il decreto ingiuntivo n. 289/2019 emesso dal Tribunale di Catania;

- condanna *Controparte_1* a corrispondere a *Parte_2* amministrazione straordinaria le spese di lite, liquidate in euro 11.229,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge;

- condanna *Parte_2* in amministratore straordinaria al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12bis d.lgs. 28/2010.

Catania, 10/07/2025

Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone